

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-83 del 08/01/2018
Oggetto	DR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA VIMI FASTENERS SPA DI NOVELLARA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-56 del 05/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.26509/2017

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "VIMI FASTENERS Spa" - Novellara.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**VIMI FASTENERS Spa**", avente sede legale e stabilimento in Comune di **Novellara – Via Labriola n.19** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di viterie, minuterie, sistemi di fissaggio e componenti meccanici e meccatronici in genere, acquisita agli atti ARPAE con prot.n.**PGRE/10858** del **19/09/2017**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/11528 acquisito in data 04/10/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Novellara con atto acquisito in data 09/10/2017 al prot.n.PGRE/11657, relativamente alla conformità urbanistica;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**VIMI FASTENERS Spa**" ubicato nel comune di **Novellara - Via Labriola n.19** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto n.DET-AMB-2016-993 del 12/04/2016 modificata successivamente con DET-AMB2016-4501 del 15/11/2016;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"VIMI FASTENERS Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione, produzione e commercializzazione di viterie, minuterie, sistemi di fissaggio e componenti meccanici e mecatronici in genere** nell'impianto ubicato in Comune di **Novellara - Via Labriola n.19** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.3 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO  
 EMISSIONE N.4 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO  
 EMISSIONE N.5 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO  
 EMISSIONE N.6 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO  
 EMISSIONE N.7 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI - ELEVATORI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI  
 EMISSIONE N.8 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI  
 EMISSIONE N.9 - ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI  
 EMISSIONE N.10 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI REPARTO ATTREZZERIA  
 EMISSIONE N.11 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI  
 EMISSIONE N.12 - ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI  
 EMISSIONE N.17 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA DI SOFFIAGGIO PEZZI  
 EMISSIONE N.18 – ASPIRAZIONE LAVORAZIONI MECCANICHE  
 EMISSIONE N.19 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO  
 EMISSIONE N.20 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO  
 EMISSIONE N.24 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA DI SOFFIAGGIO PEZZI  
 EMISSIONE N.36 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA DI SOFFIAGGIO PEZZI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **5 Marzo 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **12 Marzo 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	32000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E4	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	14000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E5-E6	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	16000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E7	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI - ELEVATORI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	13000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E8	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI	12500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E9	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	17800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E10	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI REPARTO ATTREZZERIA	10800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E11	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI	5300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E12	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	12500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E13	CAPPA DA LABORATORIO ED ASPIRAZIONE BANCHI DI LAVORO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E16	IMPIANTI PER TEMPRA E RINVENIMENTO	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E17	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E18	LAVORAZIONI MECCANICHE	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E19	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E20	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	13500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E24	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI - APPLICAZIONE PROTETTIVO	62000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E25	SFIATO NEBBIA SALINA DA LABORATORIO	100	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E26	BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A CAMERE)	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ammoniaca COV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 10 < 15 < 150 < 350 < 35	(2)
E27	BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A TAPPETO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E28	VASCA RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E29	VASCA DI RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ammoniaca COV (C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E30	LAVATRICE INTERMEDIA (LINEA A TAPPETO)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E31	LAVATRICE DI TESTA (LINEA A TAPPETO)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E32	ENDOMAT	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E33	EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E34	LAVATRICE (LINEA A CAMERE)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E35	CAPPA LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E36	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	18600	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E37-E38	CAPPE ASPIRAZIONE PARCHEGGIO PEZZI DOPO TRATTAMENTO TERMICO	12000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare di cui nebbie oleose COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 50	
E39	ASPIRAZIONE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE – SALDATURA – LAVATRICE OFFICINA MANUTENZIONE	1200	Oltre il colmo del tetto	15 min/volt a per 3- 4 volte/di	----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E40	CAPPA DA LABORATORIO, ASPIRAZIONE SU PASSAPONTI E QUANTOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E41	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
<p>(1) Trattandosi di <b>solo aumento delle ore di funzionamento</b> e tenuto conto che tale emissione é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152</p> <p>(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.I limiti di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.</p>							

### **IMPIANTI TERMICI CIVILI**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1-G2	CALDAIA (1300 Kw)	1100 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15 per 110 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G3	CALDAIA (119 Kw)	120	Oltre il colmo del tetto	15 per 110 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G4	CALDAIA (218 Kw)	220	Oltre il colmo del tetto	15 per 110 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G5	CALDAIA (25,6 Kw)	30	Oltre il colmo del tetto	15 per 220 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G6	CALDAIA (48,8 Kw)	50	Oltre il colmo del tetto	15 per 220 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G8	CALDAIA (643,1 Kw)	650	Oltre il colmo del tetto	15 per 110 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G9	CALDAIA (988 Kw)	100	Oltre il colmo del tetto	15 per 110 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G10-G11	CALDAIA (32 Kw)	40 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15 per 110 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G12	CALDAIA (27,1 Kw)	30	Oltre il colmo del tetto	15 per 110 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

(\*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.  
Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, del materiale particolare/nebbie oleose, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dei COV (C-Totale), sostanze alcaline e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.26 – 28 – 29 – 37 – 38, ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 - 17 – 18 - 19 – 20 – 24 - 30 – 31 – 34 - 36.

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/10858 del 19/09/2017;
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06**

Lo scarico in pubblica fognatura è costituito da acque reflue domestiche, di spurgo della torre evaporativa, acque di condensa compressori e di prima pioggia, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
4. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dal monitoraggio acustico effettuato in ambiente esterno presso lo stabilimento aziendale emerge il rispetto dei limiti assoluti di immissione al confine di proprietà e presso il ricettore sensibile e il rispetto dei limiti differenziali di immissione presso il detto ricettore.

L'attività dell'Azienda risulta compatibile con i limiti di rumore fissati dalla normativa vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**